

TRIBUNALE DI TERAMO  
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE  
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

IL GIUDICE MONOCRATICO

Proc. n. [REDACTED] RG V.G. Trib. Teramo

letto il piano del consumatore depositato ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 da [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED];  
preso atto che le cause dell'indebitamento così vengono descritte dall'O.C.C. avv. ANNALISA  
CASCHERA:

[REDACTED], sottoufficiale dell'Aeronautica Militare presso [REDACTED]  
[REDACTED] è stato dislocato presso il [REDACTED], in tale periodo,  
ha iniziato ad avere difficoltà economiche. Egli, infatti, oltre a doversi pagare un alloggio (non  
avendone ricevuto uno dall'Aeronautica), doveva provvedere al mantenimento della famiglia.  
Successivamente è stato trasferito a [REDACTED], dove ha vissuto con la famiglia per circa due mesi, per  
poi tornare a [REDACTED] dopo aver optato per il trasferimento della famiglia nella casa di Teramo.  
Nel periodo di permanenza a [REDACTED] ha contratto diversi debiti per mantenere la  
famiglia e per poter coprire le rate arretrate di mutui e finanziamenti che nel frattempo si erano  
accumulate. Come si evince dai documenti allegati, il nucleo familiare del sig. [REDACTED] è composto  
da lui medesimo, dal coniuge e dalla figlia. Il signor [REDACTED] ha dichiarato di occuparsi da solo del  
mantenimento della propria famiglia in quanto la moglie, signora [REDACTED], è casalinga e  
la figlia, [REDACTED], è una studentessa universitaria. Le ragioni dell'incapacità di adempiere  
alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella scarsità di risorse finanziarie e  
patrimoniali dei ricorrenti. Essi, infatti, non possiedono beni prontamente liquidabili e l'importo  
dello stipendio mensile del signor [REDACTED] non consente di fare fronte ad altro oltre che alle spese  
correnti per il mantenimento della famiglia e per gli studi della figlia.

Con particolare riferimento al ricorso presentato da [REDACTED], l'O.C.C. ha espresso parere  
favorevole circa l'ammissibilità dello stesso ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi (la stessa,  
consumatore, è casalinga, disoccupata, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa; è a totale carico  
del proprio coniuge sig. [REDACTED] per cui non assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1  
del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla  
procedura di composizione della crisi) e i requisiti oggettivi (costante squilibrio tra le obbligazioni  
assunte nel corso del tempo, in particolare quale co-mutuataria e co-datrice di ipoteca nel mutuo  
ipotecario erogato da FinecoBank Spa, e le inesistenti risorse economiche reddituali ed il  
patrimonio facilmente liquidabile, consistente nella quota pari al 50% dell'immobile in  
comproprietà col coniuge ed in quote pro indiviso di appezzamenti di terreno).

**SITUAZIONE DEBITORIA**

**Spese di Giustizia**

In via primaria, privilegiata ed in prededuzione, va considerato il compenso determinato in via  
provvisoria dal giudice, per l'attività svolta professionista con funzioni di O.C.C. Avv. Annalisa  
Caschera, come da provvedimento del Giudice delegato, che può essere valutato in € 5.075,20,  
oneri ed IVA inclusi.

Va altresì presa in considerazione, di pari rango e grado, il compenso relativo all'attività  
professionale svolta dall'Avv. Berardo Di Ferdinando e dal [REDACTED] rispettivamente

difensore ed assistente tecnico dei debitori, per omnicomprensivi euro 6.000,00 (euro 3.000,00 in favore di ciascun professionista).

I suddetti crediti, in ragione della loro natura di crediti prededucibili, vanno onorati integralmente.

#### Debiti per bolli auto

Il ricorrente presenta posizione debitoria nei confronti della Regione Abruzzo per bolli autovettura [REDACTED], relativi agli anni 2015-2016-2017, come da allegato estratto (doc. 15), per un importo complessivo di € 761,48.

#### Debiti per imposte comunali

Il ricorrente presenta allo stato attuale posizioni con il comune di Teramo per quanto concerne le imposte varie che si sono susseguite nel corso degli anni, dall'ICI alla TASI per un importo di € 217,00.

#### Debiti finanziari

I debiti finanziari sono rappresentati da banche e finanziarie e che hanno erogato importi al ricorrente, e precisamente:

A. Unicredit Spa (già FinecoBank S.p.A.) (codebitore mutuatario in solido sig.ra [REDACTED]): in forza di contratto di mutuo ipotecario di originari €55.000,00 (doc. 16) erogato in data 28/09/2007 per atto notar Bracone, iscritto al Repertorio n. [REDACTED], rate mensili al tasso Euris mese precedente più Spread 0,50%; Tasso di mora maggiorato del 1,5%; rata mensile di € 435,00. Debito: euro 50.074,93.

B. Credem S.p.A. (debitore [REDACTED]): in forza di contratto di cessione del quinto dello stipendio sottoscritto in data 09/01/2014 (doc. 17) con erogazione netta di €23.851,00 ed interessi al 9,57% per un importo di €13.043,30 ed una rata di €396,00 trattenuta sullo stipendio; tale contratto è rinnovo di precedente cessione sottoscritta nel 2010 e quindi con una corresponsione in conto di soli €7.102,22. Debito: euro 23.122,31.

C. Unifin S.p.A. (quale mandataria di Santander Consumer Bank S.p.A.) (debitore [REDACTED]): in forza di contratto di prestito con delega del quinto della retribuzione (doc. 18), avviata nel 12/06/2012 con la corresponsione di € 29.770,80 un tasso di 10,78% ed interessi di € 12.071,91 con spese di commissioni pari ad € 4.593,92. Debito: euro 18.146,09.

D. Vivibanca S.p.A. (già Terfinance S.p.A.) (debitore [REDACTED]): in forza di contratto di finanziamento di €10.000,00 (doc. 19) con TAEG 10,74, da rimborsare in 120 rate mensili da €141,00 cad.. Debito: euro 10.000,00.

E. Santander Consumer Bank S.p.A. (debitore [REDACTED]): in forza di contratto di finanziamento di € 5.012,00 con TAEG 12,02 da rimborsare in 120 rate, di cui le prime 12 da € 66,00 e le successive da € 100,00; tale finanziamento è stato ceduto a Banca Ifis nel 2014 e, nell'ottobre 2016 come espresso nella missiva di costituzione in mora, a firma dell'Avv. [REDACTED] (doc. 20), il sig. [REDACTED] ha ricevuto la notifica di due atti di precetto (di cui il secondo in rinnovazione) (doc. 21) in forza di decreto ingiuntivo n. 1868/2014 D.I. emesso il 26/11/2014 dal Tribunale di Teramo. Debito in linea capitale ed interessi moratori: euro 6.637,10. Spese e competenze professionali Avv. [REDACTED] euro 1.025,25 F. Banca Popolare di Bari SCpA (debitori [REDACTED]), saldo debitore di conto corrente n. [REDACTED] pari ad euro 2.585,00.

TOTALE PASSIVITA': € 123.644,36.

#### COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

Il nucleo familiare, come da autocertificazione allegata (doc. 22), è così composto da:

1) [REDACTED], nato a [REDACTED] capofamiglia; 2) [REDACTED], nata a [REDACTED] [REDACTED] coniuge; 3) [REDACTED] nata a [REDACTED], figlia.

Il sig. [REDACTED] unico titolare di reddito, si occupa del mantenimento, sia ordinario che straordinario, della famiglia; la coniuge sig.ra [REDACTED] non è occupata e non ha alcun reddito da attività lavorativa, fatta eccezione quanto calcolato sugli immobili suindicati; la figlia [REDACTED] invece è studentessa iscritta presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo.

#### SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

[REDACTED]  
Bilancio familiare al 30/09/2019

#### USCITE MEDIE

Luce € 60,00 € 720,00 Acqua € 40,00 € 480,00 Gas € 110,00 € 1.320,00 Sostentamento € 650,00 € 7.800,00 Abbigliamento € 300,00 € 3.600,00 Spese gestione auto € 100,00 € 1.200,00 Imposte e tasse locali € 25,00 € 300,00 Spese gestione casa € 20,00 € 240,00 Spese universitarie € 56,00 € 672,00 Spese mediche € 60,00 € 720,00

TOTALE € 1.421,00 (MENSILE) € 17.052,00 (ANNUO)

#### REDDITO DEL SOVRAINDEBITATO

€ 2.187,00 (MENSILE)

€ 26.244,00 (ANNUO)

L'analisi dei dati sopra riportati determina un avanzo di gestione pari ad € 9.192,00 annui circa € 766,00 mensili.

#### ATTIVITÀ

Il sig. [REDACTED] svolge attività di sottoufficiale dell'Aeronautica Militare presso [REDACTED]; tale tipologia di reddito prevede il pagamento di ratei di 13 mensilità.

I redditi degli ultimi tre anni sono i seguenti:

- anno 2014: € 24.417,00 (doc. 01); - anno 2015: € 36.247,00 (doc. 02); - anno 2016: € 26.244,00 (doc. 03); - anno 2017: € 34.585,03 (doc. 04); - anno 2018: € 38.217,36 (doc. 05).

I redditi del periodo agosto 2015 fino a marzo del 2016 sono più elevati poiché il ricorrente ha svolto missione all'estero; ad oggi, essendo in servizio ordinario, lo stipendio percepito è quello ordinario.

La sig.ra [REDACTED] non è titolare di alcun reddito e non svolge alcuna attività lavorativa.

## BENI IMMOBILI

Come riscontrabile dalle allegate visure catastali nominative (docc. 06-08) e dalla ispezione ipotecaria nominativa sintetica e dettagliata (doc. 09), il ricorrente [REDACTED] è proprietario, pro indiviso al 50% in regime di comunione legale unitamente alla moglie [REDACTED] di bene immobile, censito al N.C.E.U. nel comune di Teramo, e precisamente:

- fabbricato ad uso abitazione, sito in Teramo fraz. [REDACTED], piano S1-T-1, censito al N.C.E.U del Comune di Teramo al fg. [REDACTED] 2, rendita € 278,89. L'immobile risulta oggi censito [REDACTED] appezzamento di terreno ove detta abitazione insiste, sito [REDACTED], censito al NCT del Comune di Teramo [REDACTED] 50.

La valutazione effettuata in data 12/03/2018 dall'Agenzia Sfera Immobiliare (doc. 10) e la perizia giurata di stima del 28/10/2019 a firma del Geom. [REDACTED] (doc. 11) hanno determinato, ad oggi, il valore di mercato del predetto immobile in complessivi €.35.000,00.

Appare evidente che né le ipotesi di cessione volontaria dell'immobile né di vendita forzata potrebbero essere soddisfattive delle ragioni della massa dei creditori in misura maggiore rispetto alle previsioni della presente proposta, attesa peraltro la presenza di iscrizione ipotecaria sul cennato bene, a garanzia del solo creditore ipotecario Unicredit Spa (ex Finecobank), al quale viene riconosciuta una somma non inferiore al predetto valore e dunque nel pieno rispetto del limite dell'alternativa liquidatoria di cui all'art. 7 L. 3/2012.

La presente proposta consente anche ai creditori non titolari di diritti di prelazione di conseguire, seppur pro quota, un introito economico complessivo maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria che consentirebbe, invece, di soddisfare il solo creditore ipotecario Unicredit Spa lasciando totalmente incipienti gli altri creditori.

La coniuge sig.ra [REDACTED] oltre ai diritti di proprietà pari al 50% pro indiviso dell'immobile di cui sopra, è comproprietaria, sempre pro indiviso, di quote di proprietà di appezzamenti di terreno, censiti al N.C.T. del Comune di Teramo meglio indicate nella richiamata visura, e precisamente:

- diritti pari ad 1/108 sugli appezzamento di cui al foglio [REDACTED], ed al foglio [REDACTED]; - diritti pari a 250/1000 sull'appezzamento di cui al foglio [REDACTED]

La perizia di stima, redatta dal Geom. [REDACTED] evidenzia un valore complessivo delle quote dei suddetti terreni, pari a complessivi € 300,00 (doc. 12).

## BENI MOBILI REGISTRATI

Il sig. [REDACTED] è proprietario esclusivo di un bene mobile registrato, ossia di autovettura di modesto valore, oramai non più ammortizzabile ed uscita di produzione, iscritta al P.R.A. in data 12/06/2006 e targata [REDACTED], come da visura allegata (doc. 13).

La sig.ra [REDACTED] non è proprietaria di alcun bene mobile registrato, come da visura allegata (doc. 14).

## ALTRI BENI E CREDITI

Il sig. ██████████ è altresì cointestatario con la sig.ra ██████████ di conto corrente presso la Banca Popolare di Bari SCpA, avente n. ██████████ sul quale viene accreditato lo stipendio del ██████████ e che oggi presenta un saldo debitore entro fido (concesso sino ad euro 3.000,00) pari ad – euro 2.585,00

#### PIANO DEL CONSUMATORE

Come primo elemento di valutazione, è stato effettuato il calcolo dell'incidenza delle rate sul reddito del debitore, e pertanto si è proceduto alla determinazione delle rate per singolo debito.

Quindi sono stati considerati l'importo della rata della cessione, le rate massime per il mutuo Finekobank, la cessione Credem, la delega Unifin S.p.A. (per Santander Consumer Bank Spa), ed i finanziamenti ex Terfinance e Banca Ifis (ex Santander), il sig. ██████████ dovrebbe sostenere rate mensili che hanno un'incidenza sul reddito pari ad oltre il 65%, quindi in contrasto con il disposto dell'art. 124 T.U.B..

Poi si è provveduto a classificare i debiti contratti esclusivamente dal sig. ██████████ ad eccezione di quello nei confronti di Unicredit Spa (ex Finecobank Spa) derivante da mutuo ipotecario, ove è codebitrice mutuataria in solido anche sig.ra ██████████

Descrizione Importo Compenso O.C.C. Avv. Annalisa Caschera € 5.075,20 Avv. Berardo Di Ferdinando (difensore dei debitori) € 3.000,00 Dott. ██████████ (assistente tecnico dei debitori) € 3.000,00 TOTALE PREDEDUZIONE € 11.075,20

Unicredit Spa (ex Finecobank Spa) (codebitore ██████████) € 50.074,93 TOTALE IPOTECARIO € 50.074,93

Regione Abruzzo - bolli auto anni 2015-2017 € 761,48 Comune di Teramo - TARI-TIA € 217,00 TOTALE PRIVILEGIATO € 978,48

Credem Spa: Contratto di Cessione del quinto € 23.122,31 Unifin Spa: Contratto di prestito con delega € 18.146,09 Vivibanca Spa (ex Terfinance): prestito chirografario € 10.000,00 Banca IFIS Spa (quale cessionaria Santander Consumer Bank): prestito chirografario (rif. atti di precetto del 19/9/2015 e del 22/10/2016) € 6.637,10 Avv. ██████████ (legale Banca IFIS Spa - rif. atti di precetto del 19/9/2015 e del 22/10/2016) € 1.025,25 Banca Popolare di Bari SCpA: saldo debitore di conto corrente € 2.585,00 TOTALE CHIROGRAFARIO € 61.515,75

TOTALE DEBITORIO € 123.644,36

S'è evidenziata l'esistenza di crediti in prededuzione, con garanzia ipotecaria, in privilegio, ed altri senza garanzie reali e, quindi, riconducibili nell'alveo dei crediti chirografari. Detti crediti sono stati classificati in relazione all'anzianità del debito.

Nella valutazione delle ragioni della incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio rilevante lo svolge le necessità della famiglia, il cui ruolo determinante lo svolgono le spese necessarie a far fronte ai bisogni primari dei componenti del nucleo familiare,

come il diritto alla salute e ad una vita dignitosa. Sotto tale punto di vista, si è tenuto conto dello stipendio medio, messo in relazione con le rate dei debiti, per verificare lo stato di sovraindebitamento del ricorrente, ed è emerso un indice che in valore assoluto è pari a 65%.

Essendo tale valore, come definito dalla Banca d'Italia, superiore al 35%, il consumatore si può affermare in condizione di sovraindebitamento certo.

In considerazione di quanto sopra, può pacificamente affermarsi che era possibile, per il debitore, onorare le obbligazioni assunte alle scadenze prefissate.

A tale situazione inoltre bisogna aggiungere e far presente come le finanziarie fossero tranquillamente a conoscenza delle già presenti difficoltà, considerando il malsano rapporto rata/reddito, e che vi erano già in essere i finanziamenti Vivibanca Spa (ex Terfinance) e Santander (ex Unifin), ai quali poi si sono aggiunti, in primis, la cessioni per poter saldare gli arretrati dei prestiti e per poter evitare azioni legali volte al recupero crediti, e, quindi, la delega tesa a soddisfare una transazione accettata con la Terfinance (oggi Vivibanca Spa), poi non rispettata. Le società finanziarie, Credem e Santander (ex Unifin) hanno omesso di valutare il cliente-debitore, considerando la sola affidabilità delle entrate provenienti dal Ministero della Difesa. Pertanto, nella fattispecie corrente, sembra non essere stato valutato il merito creditizio, stabilito dal TUB che al comma 1 dell'art 124 bis recita: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art 8 della direttiva 2008/48/ CR Parlamento Europeo. A parere dei tecnici dei debitori, il mediatore creditizio o l'istituto finanziario erano perfettamente a conoscenza della grave difficoltà del debitore, che ricorreva sempre, a nuovi strumenti finanziari, per soddisfare i bisogni fondamentali della famiglia; inoltre, considerando il dettato della legge 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che afferma che "sono usurari gli interessi .... quando chi li ha dati o promessi, si trova in difficoltà economica e finanziaria", non va esclusa la sussistenza della cd. usura oggettiva (o usura in concreto) con conseguente applicazione della sanzione della gratuità del finanziamento di cessione del quinto stipulato con Credem, nonché ancor di più della delega della Santander (ex Unifin SpA), proprio in applicazione dell'art. 1815 c.c., attesa la natura usuraria dei predetti rapporti in quanto gli interessi dati o comunque promesso sono stati versati da persona in gravi difficoltà economica e finanziaria, al quale, era oramai da tempo precluso un normale accesso al mercato del credito. Si è proceduto alla determinazione di una rata unica, in linea con il disposto dell'art 124 bis del T.U.B. e, quindi, di una rata elaborata secondo tali intenti: pertanto s'è assicurato ai creditori una quota del loro credito, pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato di crisi del debitore; e si è rideterminata dunque la rata massima entro l'indice individuato dall'art 124 TUB. Inoltre si è cercato di dare stabilità e certezza ai pagamenti delle obbligazioni assunte, in modo che il debitore sovraindebitato possa assicurare, a sé ed ai membri della propria famiglia, un tenore di vita dignitoso, cercando il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile ed i debiti sostenibili, utilizzando tutte le leve messe a disposizione dalla legge 3 del 2012 e successive modificazioni. Pertanto, si è determinato l'importo di soddisfazione

dei vari creditori e, come già detto, essendo gli stessi suddivisi tra privilegiati, rappresentati dal mutuo di Finecobank SpA, e chirografari, sono stati valutati tenendo conto dell'anzianità degli stessi nonché della valutazione del rischio al momento del rilascio; si è quindi determinata la tabella successiva, ove l'elemento di discrezione è dato dalla percentuale di soddisfazione, stabilita secondo il parametro di cui all'art. 7 L. 3/2012 (alternativa liquidatoria), che viene riconosciuta a ciascun creditore:

CREDITORE	IMPORTO (€)	PERC. (%)	SALDO (€)	PERC. (%)	RATA (€)	TOT. ANNUO (€)
Compenso O.C.C. Avv. Annalisa Caschera	5.075,20	100,00	5.075,20	8,5%	65,07	780,80
Avv. Berardo Di Ferdinando (difensore dei debitori)	3.000,00	100,00	3.000,00	5,0%	38,46	461,54
Dott. ██████████ (assistente tecnico dei debitori)	3.000,00	100,00	3.000,00	5,0%	38,46	461,54

TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE 11.075,20

100,00

11.075,20

Unicredit Spa ( ex Finecobank Spa) (codebitore ██████████)	50.074,93	84,00	42.062,94	70,6%	539,27	6.471,19
--	-----------	-------	-----------	-------	--------	----------

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI IPOTECARI 50.074,93 84,00 42.062,94

70,6%

Regione Abruzzo - bolli auto anni 2015-2017	761,48	30,00	228,44	0,4%	2,93	35,15
Comune di Teramo - TARITIA	217,00	30,00	65,10	0,1%	0,83	10,02

TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI NON IPOTECARI 978,48 30,00 293,54

0,5%

0,00 Credem Spa: Contratto di Cessione del quinto	23.122,31	10,00	2.312,23	3,9%	29,64	355,73
Unifin Spa: Contratto di prestito con delega	18.146,09	10,00	1.814,61	3,0%	23,26	279,17
Vivibanca Spa (ex Terfinance): prestito chirografario	10.000,00	10,00	1.000,00	1,7%	12,82	153,85
Banca IFIS Spa (quale cessionaria Santander Consumer Bank): prestito chirografario (rif. atti di precetto del 19/9/2015 e del 22/10/2016)	6.637,10	10,00	663,71	1,1%	8,51	102,11
Avv. ██████████ (legale Banca IFIS Spa - rif. atti di precetto del 19/9/2015 e del 22/10/2016)	1.025,25	10,00	102,53	0,2%	1,31	15,77

Banca Popolare di Bari SCpA: saldo debitore di conto corrente 2.585,00 10,00 258,50

0,4

3,31 39,77

TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI 61.515,75 10,00 6.151,58

TOTALE GENERALE 123.644,36 59.583,26

Da un debito iniziale complessivo di € 123.644,36 si giunge così ad un debito di totali € 59.583,26 con una rata di circa € 763,89 mensili che permette ai debitori di ritornare ad avere un ruolo attivo nella società, di mantenere dignitosamente la famiglia, di pagare nell'arco di 78 mesi tutti i creditori ipotecari e chirografari, e di avere un periodo di deduzione per assolvere al pagamento dei professionisti che lo hanno assistito nella redazione del suddetto piano.

Per affrontare tale esborso, il sig. [REDACTED] si avvale unicamente del proprio stipendio ed effettuerà i versamenti ivi previsti anche quale assuntore del proprio coniuge [REDACTED] con riferimento all'unico debito nei confronti di Unicredit Spa (già Finecobank Spa) rispetto al quale la stessa è coobbligata, atteso che quest'ultima non è occupata né titolare di redditi di alcun tipo salvo quanto sopra indicato, ed al netto delle spese per il mantenimento della famiglia, come da seguente tabella:

[REDACTED] BILANCIO FAMILIARE AL 30/09/2019  
USCITE MENSILE ANNUO

ENTRATE MENSILE ANNUO	LUCE € 60,00 € 720,00
REDDITO [REDACTED] € 2.187,00 € 26.244,00	ACQUA € 40,00 € 480,00
	GAS € 110,00 € 1.320,00
SOSTENTAMENTO € 650,00 € 7.800,00	ABBIGLIAMENTO € 300,00 € 3.600,00
SPESE GESTIONE AUTO € 100,00 € 1.200,00	IMPOSTE E TASSE LOCALI € 25,00 € 300,00
SPESE GESTIONE CASA € 20,00 € 240,00	SPESE UNIVERSITARIA € 56,00 € 672,00
SPESE MEDICHE € 60,00 € 720,00	TOTALE € 1.421,00 € 17.052,00
AVANZO € 766,00 € 9.192,00	€ 2.187,00 € 26.244,00

In sintesi, il piano proposto dai signori [REDACTED] e [REDACTED], dedotto il pagamento delle spese prededucibili, prevede il soddisfacimento dell'84% dei creditori ipotecari, del 30% dei creditori privilegiati e del 10% dei creditori chirografari.

**PREFERIBILITA' DEL PIANO PROPOSTO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA ESECUTIVA**  
L'O.C.C. conviene con i ricorrenti che la proposta di ristrutturazione del debito da essi avanzata sia conveniente, anche in relazione alla possibile alternativa liquidatoria dell'unico bene immobile di loro proprietà che è stato valutato in complessivi €35.000,00. Afferma di concordare, infatti, circa la considerazione che le ipotesi di cessione volontaria dell'immobile e di vendita forzata sarebbero soddisfattive della massa dei creditori in misura inferiore rispetto alle previsioni della proposta, attesa anche la presenza dell'iscrizione ipotecaria sul predetto bene, a garanzia del solo creditore ipotecario. Di contro, la proposta avanzata consentirebbe alla massa



creditoria di conseguire un maggiore introito economico complessivo rispetto alle ridotte ipotesi di vendita e una soddisfazione pro quota di tutti i creditori.

L'O.C.C. ha altresì attestato che, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012, il piano, pur non prevedendo il soddisfacimento complessivo dei creditori privilegiati, ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della eventuale liquidazione del bene su cui il privilegio insiste.

In data odierna si è tenuta udienza nelle forme della trattazione scritta. Hanno depositato memorie SANTANDER CONSUMER BANK in data 27.4.2020 e in data 24.11.2020, l'O.C.C., il legale dei sovraindebitati.

Sulla omologa del piano del consumatore, il Giudice osserva quanto segue.

Dall'esame della documentazione prodotta si può ritenere ammissibile il ricorso, in presenza dei requisiti prescritti dalla legge. In particolare, si è accertato come l'istante non sia assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 L.F., poiché non svolge attività imprenditoriale, inoltre non risulta abbia fatto ricorso nei tre anni precedenti alla procedura di composizione della crisi e nei cinque anni non ha compiuto atti pregiudizievoli delle ragioni dei creditori o dismissivi del patrimonio. Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

In merito alla diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni può essere osservato che lo stesso ha spiegato un livello normale di diligenza considerato, tra l'altro, che non essendo in possesso delle competenze specifiche necessarie non ha potuto valutare adeguatamente, nel momento storico dell'assunzione, il livello dell'indebitamento e l'entità dei rimborsi da effettuare in futuro.

Il gestore della crisi ha dato atto della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, come pure delle conferme derivanti dai creditori in merito all'an ed al quantum dei crediti.

**Secondo quanto attestato dal gestore della crisi ed accertato dal giudice, dunque, sussistono tanto il requisito della meritevolezza quanto la veridicità dei dati e la fattibilità della procedura, in uno con l'attestazione specifica ex art. 7 L. 3/2012 in merito alla falcidia dei crediti privilegiati.**

SANTANDER CONSUMER BANK ha contestato la meritevolezza dei consumatori, rilevando in sintesi che la contrazione del mutuo si è avuta in epoca successiva (2007) al trasferimento a Piacenza (1986), trasferimento che, invece, secondo i ricorrenti, avrebbe determinato le difficoltà economiche che hanno condotto al sovraindebitamento; che i componenti il nucleo familiare ed anche la figlia maggiore di età non hanno dimostrato di essersi dati alla ricerca di un'attività lavorativa; che il reddito del ricorrente è elevato; che non è stato indicato l'impatto che la eliminazione delle spese di locazione dell'immobile, come pure il trasferimento finale a ████████ ha avuto sulla capacità

**economica del ricorrente; che a SANTANDER CONSUMER BANK non può essere imputato di non avere adeguatamente considerato il merito creditizio, dal momento che l'unico elemento di valutazione da questo punto di vista è rappresentato dalla busta paga, nel caso di specie adeguata.**

**Premesso che nessun consumatore o debitore ma in generale nessuna persona può obbligare un'altra a ricercare un'attività lavorativa (non potendo certo essere costretto a un "facere") e che il concetto di "meritevolezza" del consumatore significa tutt'altro, ritenendosi immeritevole chi "abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" ovvero abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", nel caso di specie i ricorrenti non appaiono affatto immeritevoli di accedere ai benefici di cui alla L. 3/2012.**

Come si evince dallo storico ipocatastale in atti, il ricorrente, già sin all'epoca del trasferimento e dall'insorgenza delle prime difficoltà economiche, aveva in corso altro mutuo ipotecario, stipulato nel 2001 con la allora banca Fin-Eco Spa. La formalità di detto mutuo è stata poi cancellata, e sostituita da altra iscritta a seguito dell'erogazione del secondo ed attuale mutuo con la allora FinecoBank S.p.A. (oggi Unicredit Banca Spa), con la cui provvista è stata estinta la pregressa esposizione debitoria relativa al precedente mutuo. E la rinegoziazione del debito si rese necessaria proprio in considerazione delle difficoltà, insorte a carico del ██████████

Ne consegue che il controllo del merito creditizio da parte dell'intermediario finanziario non è stato effettuato a norma di legge, posto che non soltanto l'entità della "busta paga" andava verificato, ma pure la esistenza di altri e precedenti finanziamenti, acquisita attraverso le informazioni contenute nei cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC). Come imposto dalla direttiva UE 2014/17, prima della conclusione di un contratto di credito, il creditore deve svolgere una "valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore", che tenga adeguatamente conto dei fattori pertinenti ai fini della verifica delle prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. Le procedure e le informazioni su cui è basata la valutazione devono essere documentate e tenute aggiornate. Ed è fatto divieto, non a caso, al creditore che ha concluso un contratto di credito con un consumatore, di risolvere o modificare in un secondo tempo il contratto di credito a danno del consumatore "a motivo del fatto che la valutazione del merito creditizio era stata condotta scorrettamente". Tutto ciò, naturalmente, vale sempre che non venga dimostrato che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire o ha falsificato le informazioni rese. Addirittura è fatto divieto al creditore di erogare il credito al consumatore qualora i risultati della valutazione del merito creditizio non indichino che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito.

Nel caso di specie, appare evidente, l'analisi del merito creditizio, per stessa ammissione dell'intermediario limitata alla verifica della busta paga, è stata lacunosa, incompleta, superficiale, non conforme all'obbligo di acquisire "informazioni adeguate" anche mediante la consultazione di "una banca dati pertinente", come stabilito dall'art. 124 bis TUB. Di tal che, oggi il creditore non può "venire contra factum proprium" e ascrivere al consumatore la responsabilità del finanziamento contratto e la sua non meritevolezza: in altri termini, deve imputare anzitutto a se stesso che il consumatore non abbia dimostrato una capacità economica sufficiente nel tempo.

Quanto alla specificazione delle spese al tempo sostenute e della misura in cui le stesse abbiano influito sul reddito del ████████ occorre considerare che il canone di locazione all'epoca sostenuto era pari ad euro 400,00, vale a dire pari all'importo della rata del mutuo al tempo in essere. Sommando poi le spese necessarie al debitore per assicurare il sostentamento proprio e della propria famiglia nonché le spese di conservazione e tenuta dell'immobile sito in Teramo, si giunge a comprendere le ragioni della difficoltà ad adempiere. Soprattutto laddove si consideri che il nucleo familiare del ████████ all'epoca poteva contare solo sul reddito dello stesso, non avendo il coniuge ████████ mai svolto alcuna attività lavorativa; e la circostanza, oggi rinfacciata al ricorrente, era perfettamente nota a SANTANDER CONSUMER BANK.

Infine, quanto all'aumento del volume reddituale fra il 2014 ed il 2018, dovuto a quanto sembra anche a missioni all'estero, ████████ ha richiesto di recarsi all'estero proprio perché in difficoltà economica, nella speranza di poter risolvere i propri problemi. Si è trattato di missioni saltuarie che comunque hanno consentito il pagamento del mutuo ipotecario sino al 26/02/2016: non può quindi negarsi che il debitore abbia tentato in ogni modo di adempiere le proprie obbligazioni.

**In merito alla richiesta del debitore di sospendere e/o dichiarare inefficaci i rapporti contrattuali di cessione del quinto degli emolumenti stipulato con Credem Spa e di prestito con delega del quinto dello stipendio stipulato con Unifin Spa (per conto di Santander Consumer Bank), ambedue ripassati dal debitore ████████ e gravanti sugli emolumenti dallo stesso percepiti dal Ministero della Difesa, si precisa quanto segue.** Invero, deve essere disposta la revoca degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio e così revocata anche la connessa delegazione di pagamento in favore di SANTANDER CONSUMER BANK SPA. Ed invero, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla pretesa sua irrevocabilità ai fini e per gli effetti del piano del consumatore, va ribadito che il contratto di cessione del quinto costituisce "un prestito personale, non finalizzato, che si attua mediante cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio netto mensile, fatto salvo il trattamento minimo, per un periodo massimo di 120 mesi. Il rimborso del prestito ha luogo mediante trattenute mensili di importo costante da parte dell'Ente previdenziale, che provvede poi a versarle al Finanziatore. La cessione viene contratta pro solvendo

e pertanto il Consumatore non è liberato dal suo debito nei confronti del Finanziatore se l'Ente previdenziale non versa le rate di rimborso". Ne consegue che il cedente conserva la disponibilità sulla somma ceduta fintanto che non venga definitivamente liberato dai suoi obblighi nei confronti del finanziatore; sino a quel momento, egli potrà inserire il debito quale posta passiva all'interno del piano. Parimenti, l'art. 42 DPR 180/1950 si applica solo una volta perfezionato l'accordo con il cessionario e determinatosi il passaggio della proprietà del credito e dei rischi ad essa connessi: ciò che nel caso di specie, per la clausola pro solvendo, non si è verificato. Peraltro, secondo il Tribunale di Siracusa, decreto del 17.06.2016, "l'**articolo 7 della L. 3/2012 stabilisce che è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione sul ricavato in caso di liquidazione**, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. E "la situazione del creditore **cessionario del quinto non è equiparabile** a quella del creditore **privilegiato** o munito di pegno o ipoteca. Indi nulla osta alla riduzione proporzionale della percentuale di soddisfazione del creditore chirografario, tra cui Credito Emiliano Spa ". D'altro canto, mutuando in senso analogico l'art. 169-bis L.F. in materia di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, al Giudice Delegato è riconosciuto un potere di intervento nel senso di autorizzazione allo scioglimento. Ed anche il nuovo codice della crisi d'impresa prevede la legittimità della revoca dei contratti di cessione del quinto dello stipendio e della relativa falcidia, all'art. 73 comma 3. Infine, osserva il giudice che l'art. 42 DPR 180/1950 si riferisce ai pignoramenti ed ai sequestri ottenuti da terzi nei confronti dei debiti ceduti, non già a quelli conseguenti di diritto ad atti ad essi equiparati per volontà dello stesso debitore, in presenza di un apposito piano di ristrutturazione del debito che grava indistintamente su tutti i creditori, ad eccezione di quelli espressamente garantiti come intangibili **dalla stessa legge speciale 3/2012, la quale è tale anche nei confronti del DPR 180/1950, sicché sia per il principio di specialità che per quello cronologico, la L. 3/2012 deroga in ogni caso al citato D.P.R.**

Sul punto, tenuto conto degli addebiti in busta paga subiti dal [REDACTED] dal mese di Novembre 2019 (epoca di formulazione della proposta di piano del consumatore) sino al mese di Novembre del corrente anno, come si evince da relativi cedolini paga, gli importi dei crediti residui necessitano di essere attualizzati alla data odierna. Pertanto, **autorizza la modifica dei dati dei crediti residui, rispetto a quelli indicati nella proposta di piano del consumatore**, con attualizzazione alla data del 1.12.2020, secondo quanto appresso indicato, precisando che sono stati ricavati dai piani di ammortamento contrattuali allegati: cessione del quinto Credem Spa: euro 13.192,57; prestito con delega Santander Consumer Bank Spa: euro 6.828,88, nonché il nominativo di quest'ultima in luogo di quello della società Santander Consumer Unifin Spa e quale incorporante per fusione della stessa.

Le restanti affermazioni del creditore SANTANDER CREDIT BANK, basate sulla pretesa non falciabilità del 90% del relativo credito, risultano contrastare con la normativa sul sovraindebitamento, che non prevede al riguardo alcun limite.

In definitiva, è possibile ritenere omologabile in ogni sua parte il piano del consumatore predisposto nell'interesse di [REDACTED] e [REDACTED], con l'ausilio del professionista nominato, avv. ANNALISA CASCHERA, la quale dovrà sovrintendere alla fase esecutiva e segnalare eventuali criticità o problematiche che richiedano l'intervento del giudice ex art. 13 L. 3/2012;

P.Q.M.

Letti gli artt. 7, 8, 9, 12 bis L. 3/2012;

Omologa il piano del consumatore depositato da da [REDACTED] C.F.: [REDACTED] e [REDACTED], C.F.: [REDACTED], nella procedura in oggetto.

Dispone che i ricorrenti effettuino i pagamenti ai vari creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.

**Dispone la revoca con effetto dalla comunicazione ad opera dell'O.C.C. del presente decreto al datore di lavoro o all'Ente previdenziale tenuto alla corresponsione dello stipendio, degli addebiti sulla busta paga relativi alla cessione del quinto dello stipendio.**

Assegna al gestore della crisi avv. ANNALISA CASCHERA gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012.

Dispone che il presente piano venga pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito "procedure.it".

Laddove il presente decreto preveda la cessione a terzi di immobili, esso deve trascritto a cura del gestore della crisi presso i registri immobiliari.

Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

Spetta al gestore della crisi il controllo circa il corretto adempimento degli obblighi di pagamento mensili da parte della debitrice, la quale è all'uopo tenuta a inviare mensilmente un report all'o.c.c. comprovante il regolare adempimento del piano.

Il gestore della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono nulli.

Teramo, 1 dicembre 2020

Il Giudice

Dott. Giovanni Cirillo